


# *Ethnic-profiling* e divieto di discriminazione nelle attività di polizia e di controllo

**A cura di Walter Citti, consulente ASGI  
(Associazione per gli Studi Giuridici  
sull'immigrazione)**

Verona, 5 aprile 2013




# Definizione di *ethnic-profiling*


“L'utilizzo da parte della polizia, senza giustificazione obiettiva e ragionevole, di aspetti quali la razza, il colore, la lingua, la religione, la nazionalità o l'origine nazionale o etnica, nelle attività di controllo, di sorveglianza e di investigazione”

**(ECRI – Raccomandazione di politica generale n. 11 sulla lotta al razzismo e alla discriminazione razziale nelle attività della polizia) .**

**ECRI Commissione del Consiglio d'Europa contro il razzismo e la discriminazione**



# Definizione di ethnic-profiling



**“qualsiasi comportamento o pratica discriminatoria effettuata dalle autorità di polizia e pubblica sicurezza o altri attori pubblici, nei confronti di individui e giustificata in ragione della loro razza, religione, origine nazionale, piuttosto che del loro comportamento individuale o del fatto che essi rispondano alla descrizione di una persona ‘sospettata’ “**


(Commissione Europea, lettera dd. 7 luglio 2006)

# Definizione di ethnic-profiling



**“l’uso o l’influenza di stereotipi razziali, etnici e religiosi da parte delle forze di polizia nelle proprie attività e con riferimento alle decisioni concernenti il fermo, l’arresto, la perquisizione, l’identificazione ed il controllo dei documenti delle persone, l’inserimento di dati personali in database, la raccolta di informazioni di intelligence e rispetto ad altre tecniche investigative”**

(J. Goldston, Direttore esecutivo dell’Open Society Justice Initiative in *Ethnic profiling and counter-Terrorism: Trends, Dangers and Alternatives*, June 2006 )




## Definizione di ethnic-profiling (elementi psico-sociologici dello stereotipo e del pregiudizio)

- “La definizione di profili etnici o razziali si riferisce a quel fenomeno per cui certe attività criminali sono associate ad un gruppo identificato nella società in base al colore della pelle o all'appartenenza etnica, ciò risultando in una pressione sproporzionata esercitata nei confronti degli appartenenti a tale gruppo. In questo contesto, la razza è usata impropriamente ed illegittimamente come fattore associato all'attività criminale o ad una supposta propensione al crimine di un intero gruppo etnico-razziale”

*[(R. v. Richards (1999), 26 C.R. (5th) 286 (Ontario, Canada)]*

# Campi di applicazione del concetto di *ethnic-profiling*



- Attività di polizia: Identificazioni e perquisizioni (veicoli o luoghi); misure di *surveillance* (intercettazioni); gestione di database
- Attività di altre autorità deposte a controlli: ispettori del lavoro, ispettorati INPS, agenzia delle entrate, uffici comunali, ufficiali di anagrafe,...

# Modalità dell' 'ethnic-profiling'



- Profili “descrittivi”: intesi a identificare coloro che con ogni probabilità hanno commesso un atto criminoso e definiti sulla base delle evidenze che gli investigatori hanno raccolto (ad. es. tratti della persona)
- Profili “predittivi”: intesi a identificare coloro che potrebbero essere coinvolti in futuro in attività criminose o le cui attività criminose in corso non sono state già individuate.

# Modalità dell' 'ethnic-profiling'



- Esempio di “profili descrittivi”:

In una determinato quartiere viene commesso uno scippo. Le forze dell'ordine intervengono nell'area e fermano per controlli ed identificazioni tutte le persona di carnagione scura.





## Ethnic-profiling descrittivo

- La condotta è legittima quando l'elemento della carnagione scura è l'unico ad essere stato riportato dalla vittima; è illegittima quando tale elemento non è stato riferito, ovvero è stato riferito assieme ad altri elementi identificati dalla vittima (statura, capigliatura, abbigliamento).


# Ethnic-profiling descrittivo



- **Austria, primavera dal 2005:** a seguito di una serie di brutali rapine compiute ai danni di postini da due uomini di colore, il Dipartimento per le investigazioni criminali del Ministero dell'Interno diramò una direttiva interna indirizzata a tutti gli ufficiali di polizia, con la quale veniva data istruzione di fermare per accertamenti ed identificazione tutti i neri africani che venissero trovati in luogo pubblico in coppia. A seguito di una critica pubblica espressa in particolare da Hanz Meyer, un rispettabile professore di diritto pubblico all'Università di Vienna, che affermò il carattere discriminatorio del provvedimento, la direttiva venne ritirata e sostituita con un'altra, in cui si precisò che il fermo non doveva riguardare tutte le coppie di neri africani, bensì solo quelle che rispondevano ad un più circostanziato identikit in termini di età, altezza, corporatura, abbigliamento,


cfr. *Kurier* of 9 March 2005, p. 12; *Falter* volume 11/05

# Ethnic-profiling predittivo




- **Corte Costituzionale Federale tedesca**, sentenza del 4 aprile 2006.  
La Corte venne investita del ricorso presentato da uno studente universitario di nazionalità marocchina, che aveva scoperto di essere stato posto sotto sorveglianza a seguito dell'applicazione di una vasta operazione di definizione automatizzata di profili chiamata *Rasterfahndung* attuata dalla polizia tedesca nel periodo 2001-2003, intersecando dati personali e sensibili provenienti da diversi database pubblici e privati inerenti tra l'altro all'età, alla nazionalità, al credo religioso, agli studi compiuti, al possesso di licenze per pilota, a prescindere da ogni altra considerazione o informazione attinente al proprio comportamento personale. L'interessato ritenne che tale operazione aveva violato il suo diritto alla protezione dei dati personali. La Corte Costituzionale federale tedesca accolse il ricorso sostenendo che un'operazione di definizione automatizzata di profili fondata sull'uso di dati personali e sensibili al fine di restringere la cerchia di persone da porre sotto osservazione e cercare così di identificare potenziali sospetti di attività criminose poteva ritenersi ammissibile solo qualora le autorità agiscano in risposta a specifiche e concrete minacce all'ordine pubblico e ai diritti individuali e non quindi come pratica ordinaria e continuativa.

# PERCHE' CONTRASTARE L'”ETHNIC-PROFILING”?



- Perché viola i diritti umani:
  - Diritto alla privacy (art. 17 ICCPR) [ad es. costruzione di data-base];
  - Diritto alla libertà di movimento e alla libertà personale (art. 9 e 12 ICCPR) [controlli e perquisizioni]
  - Diritto a non essere discriminati (artt. 2 e 26 ICCPR; Art. 5 ICERD)

## L'ethnic-profiling' viola i diritti umani Strumenti normativi internazionali ed europei contro l'ethnic-profiling



Raccomandazione Generale adottata nel 2005 dal **Comitato ONU per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale**, il quale, “avendo in considerazione i rischi di aumento della discriminazione nell'amministrazione e nel funzionamento del sistema di giustizia penale, anche in conseguenza della crescita dell'immigrazione, che ha indotto forme di pregiudizio e sentimenti di xenofobia ed intolleranza in certi settori della popolazione e anche delle forze dell'ordine, e avendo presente come le politiche di sicurezza e le misure anti-terrorismo adottate da molti Stati abbiano incoraggiato tra l'altro l'emergere di sentimenti anti-arabi e islamofobi o, per reazione, atteggiamenti anti-semiti, in diversi paesi”, ha enfatizzato in particolare che “gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per prevenire i fermi, le interrogazioni e le perquisizioni che sono in realtà fondate esclusivamente sull'apparenza esteriore di una persona, sul suo colore della pelle, le sue caratteristiche, la sua appartenenza etnica o razziale, od ogni altro profilo che la esponga ad un maggiore sospetto” (*General Recommendation XXXI on the prevention of racial discrimination in the administration and functioning of the criminal justice system* (2005), para. 20)

## Strumenti normativi internazionali e nazionali contro l'ethnic-profiling



- **Sistema del Consiglio d'Europa:**

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali  
(art. 14: principio di non discriminazione)

**Soft – law:**

Codice europeo dell'etica della Polizia: raccomanda che “la Polizia svolga le sue funzioni in maniera equa, ispirata in particolare dai principi di imparzialità e non discriminazione”

Raccomandazioni n. 7, 8 e 11 dell'ECRI (Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza)

## Strumenti normativi internazionali e nazionali contro l'ethnic-profiling



- **Unione Europea:**

Art. 21 Carta europea dei diritti fondamentali

Direttiva europea in materia di discriminazione etnica e razziale (Dir. n. 2000/43/CE)

ma....

La direttiva europea, tuttavia, ha un ambito di applicazione limitato *ratione materiae*. In particolare essa non estende la proibizione della discriminazione alle funzioni di pubblica sicurezza esercitate dall'autorità di polizia.

## Strumenti normativi internazionali e nazionali contro l'ethnic-profiling



- Unione europea:

Commissione europea, Guida pratica per la polizia di frontiera (*Schengen Handbook*):

Divieto di discriminazioni



# PERCHE' CONTRASTARE L'”ETHNIC-PROFILING”?




- Perché rischia di produrre effetti controproducenti rispetto agli stessi obiettivi che apparentemente si prefigge (lotta alla criminalità e raggiungimento di una maggiore sicurezza collettiva):
  - Stigmatizzazione delle comunità etniche minoritarie con conseguente rafforzamento degli stereotipi e pregiudizi razziali nella società anche attraverso una distorsione delle statistiche ufficiali in materia di criminalità (teoria della profezia che si autoavvera (self-fulfilling prophecy): maggiori controlli su determinati gruppi etnici conducono ad una loro sovrarappresentazione nelle statistiche relative alle persone indiziate di reato
    - senso di frustrazione sociale degli appartenenti alle comunità minoritarie → maggiore chiusura identitaria → rafforzamento degli estremismi religiosi e politici → oppure maggiore spinta a microcriminalità di tipo antagonista/trasgressiva → minore integrazione e coesione sociale
  - Risentimento degli appartenenti alle comunità etniche minoritarie nei confronti delle forze dell'ordine → minore disponibilità a collaborare con la polizia → minori informazioni di intelligence sugli autori di attività criminali all'interno delle comunità [UK Memorandum Metropolitan Police Authority (2004), Distretto di Polizia di Leicestershire (UK), *The Impact of Stops and Searches on Crime and the Community*, UK Home Office , Police Research Series Paper , 127, 2000 ]

## PERCHE' CONTRASTARE L'"ETHNIC-PROFILING"? (effetti controproducenti)



- Reazione di adattamento dei gruppi criminali, i quali per fronteggiare politiche di controllo fondate sull'"ethnic-profiling", ricorrono al reclutamento di individui che non fanno parte del "profilo".
- Impiego sproporzionato di risorse umane e finanziarie da parte delle forze di sicurezza in quanto il ricorso a profili etnico-religiosi generici porta a controlli su grandi numeri di persone (*over inclusive profiles*)→risorse sottratte ad altri settori di intervento molto più efficaci.

# ALTERNATIVE ALL'ETHNIC-PROFILING




- Modelli di condotta delle azioni di “stop and search” basati non su profili etnici, nazionali o religiosi, bensì sull’analisi del comportamento (tecniche di osservazione psicologica del comportamento): elementi del comportamento individuale volti a indicare il grado di nervosismo di una persona

Caso di studio: **USA Customs Service, 1999-2000**

in Lamberth Consulting

[www.lamberthconsulting.com](http://www.lamberthconsulting.com)

# Una questione controversa: ethnic-profiling e lotta all'immigrazione irregolare



- E' legittimo, prendere in considerazione le caratteristiche razziali di una persona quale ragionevole indicatore del suo status di cittadino straniero ed eventualmente di una sua condizione di irregolarità ?

# Una questione controversa: ethnic-profiling e contrasto all'immigrazione irregolare



Linee-guida della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo in materia di non-discriminazione:

Una differenza di trattamento non è discriminatoria se persegue un obiettivo legittimo e, nel contempo, risponde ad un criterio di ragionevole proporzionalità tra i mezzi impiegati ed il fine perseguito (tale criterio di ragionevole proporzionalità può estendersi fino ad un criterio di necessità → non vi sono altri mezzi meno lesivi del principio di uguaglianza che possono realizzare il fine perseguito)

Obiettivo legittimo: contrasto dell'immigrazione clandestina.

Principio di effettività, ragionevolezza e proporzionalità

In una società ove il fenomeno dell'immigrazione si consolida e si integra nel lungo periodo, ove nascono e crescono seconde generazioni di immigrati, cresce la quota di "cittadini" con origini e caratteristiche somatiche non 'autoctone': dunque il principio di effettività della pratica dell'ethnic-profiling' perde progressivamente rilevanza.


Il principio di effettività viene messo in discussione anche quando si consideri che un contrasto all'immigrazione clandestina fondato su profili razziali necessariamente verrebbe a colpire in maniera sproporzionata gli immigrati irregolari appartenenti a comunità con caratteri somatici distinti da quello indo-europeo, mentre trascurerebbe quelli con caratteristiche somatiche simili a quelle "autoctone".

Il principio di offesa ai diritti fondamentali e le conseguenze controproducenti in tema di politiche dell'integrazione: quali sono i sentimenti che possono svilupparsi in un immigrato di colore, regolarmente residente anche da molti anni, che vive nella completa legalità, che solo in ragione della proprie caratteristiche fisico-somatiche si vede sottoposto a controlli identificativi in misura proporzionalmente maggiore?

## Una questione controversa: ethnic-profiling e lotta all'immigrazione irregolare



- Di conseguenza, si ritiene che costituisca un atto di illegittimo ethnic profiling, ogni iniziativa di lotta all'immigrazione irregolare fondata su controlli identificativi delle persone sistematicamente e principalmente condotti sulla base di profili razziali, soprattutto quando la sistematicità dei controlli sulla base di profili razziali venga disposta attraverso ordini di superiori, direttive, ordinanze o altri atti formali o interni.




## Ethnic-profiling e lotta all'immigrazione irregolare

### Giurisprudenza comparata:

- La **Corte Costituzionale spagnola** ha affermato che “certe caratteristiche fisiche o etniche della persona possono essere prese in considerazione dalla polizia come indicatori ragionevoli di una sua possibile appartenenza straniera”. In tal modo, la Corte considerò legittimo il comportamento degli ufficiali di polizia che avevano fermato e sottoposto a procedura identificativa una cittadina spagnola di origine africana, mentre il marito che l'accompagnava, spagnolo per nascita, non venne sottoposto ad alcun fermo. [\[1\]](#)

[1] Tribunal Constitutional, Sala Segunda, Sentenzia 13/2001 de 29 Ene 2001, rec. 490/1997, *Rosalind Williams Lecraft*. Una coalizione di ONG per la tutela dei diritti umani ha impugnato tale controversa sentenza dinanzi al Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite.

Nel giugno 2009, il Comitato ONU per i Diritti Umani concluse che la Spagna aveva violato il Patto Internazionale per i diritti civili e politici ed il conseguente divieto di discriminazioni (art. 26), in quanto i controlli sull'immigrazione non possono essere condotti dando rilevanza decisiva alle caratteristiche fisiche o razziali delle persone, ovvero considerando tali caratteristiche di per sé quali indicatori della possibile presenza irregolare (CCPR/C/99/3)



## Ethnic-profiling e lotta all'immigrazione irregolare


### Giurisprudenza comparata :

- **Paesi Bassi**, nel caso 1992/876, l'Ombudsman accolse il reclamo di un cittadino olandese il quale si era visto sottoporre ad un controllo identificativo di polizia, con richiesta di esibizione della carta di identità, per il solo fatto di essere di colore, con la conseguente supposizione dell'ufficiale di polizia circa una sua condizione di straniero irregolarmente residente. Citando una mozione approvata dal Parlamento olandese nel 1984, l'Ombudsman affermò che l'apparenza esteriore di una persona e i suoi tratti somatici non possono essere un fattore che deve guidare l'ufficiale di polizia nella presunzione del mancato possesso della cittadinanza olandese.

Caso 1992/876 del 21 Novembre 1992, cit. in in E.U. Network of Independent Experts on Fundamental Rights, *Ethnic Profiling*, op.cit., pp. 46.



# Ethnic-profiling e lotta all'immigrazione irregolare



## Regno Unito

- Nel caso *R (ricorso presentato dall'European Roma Rights Center) v. Immigration Officer at Prague Airport*, l'House of Lords fu chiamato ad esprimersi sul supposto carattere discriminatorio nei confronti delle persone di etnia Rom delle procedure seguite dagli ufficiali dell'immigrazione operanti presso l'aeroporto di Praga in relazione agli imbarchi su voli diretti nel Regno Unito. L'House of Lord confermò le risultanze fornite dall'osservazione compiuta dall'ERRC che i potenziali viaggiatori di etnia rom venivano sottoposti a colloqui molto più lunghi, intensivi e intrusivi degli altri cittadini cechi di altra etnia, concludendo che il fatto che nelle settimane precedenti vi fosse stato in Regno Unito un massiccio afflusso di richiedenti asilo di etnia rom provenienti dalla Repubblica Ceca, non giustificava un trattamento così palesemente differenziato da essere "intrinsecamente e sistematicamente discriminatorio e, dunque, illegale" (violazione del principio di proporzionalità)


*[R (on the application of European Roma Rights Centre) v Immigration Officer at Prague Airport [2004]UKHL, 55, 9 December 2004]*



## Ethnic-profiling e contrasto all'immigrazione irregolare

- **Higher Administrative Court of Rhineland-Palatinate in Koblenz (Germania)**, sentenza ottobre 2012: “il profiling razziale è illegittimo in quanto che l'utilizzo del colore della pelle quale fattore decisivo per la decisione di sottoporre una persona ad controllo d'identità costituisce una chiara violazione dell'articolo 3 della Costituzione tedesca (principio di uguaglianza: ‘Nessuno può essere favorito o svantaggiato sulla base del sesso, della parentela, della razza, lingua, nazionalità o provenienza, fede, o opinioni religiose o politiche’).

# Ethnic profiling e Identificazioni e perquisizioni (stop and search)



STUDI DI CASO E GIURISPRUDENZA COMPARATA  
Corte europea dei diritti dell'Uomo

**“Nessuna differenza di trattamento basata esclusivamente o in misura decisiva sull'origine etnica della persona è suscettibile di ottenere obiettiva giustificazione in una società contemporanea fondata sui principi del pluralismo ed il rispetto per le differenti culture”**

*Timishev v. Russia* (Appl. N. 55762/00 e 55974/00),  
sentenza del 13 dicembre 2005 (depositata il 13 marzo 2006, paragrafi 54-57).

# Corte europea dei diritti uomo



- *Gillan and Quinton c. Regno Unito:*

I poteri di controllo e perquisizione concessi alle autorità di polizia sulla base della normativa antiterrorismo non sono sufficientemente circoscritti, né soggetti ad adeguate forme di tutela legale contro eventuali abusi. La corte rileva un concreto rischio di arbitrarietà nel concedere una tale discrezione all'ufficiale di polizia, così come il rischio di un uso discriminatorio di tali poteri, soprattutto alla luce delle statistiche che mostrano come persone di colore e di origine asiatica vengono interessate in misura sproporzionata da tali forme di controllo (Sentenza 12 gennaio 2010, caso no. 4158/05)

Ethnic profiling e  
Identificazioni e perquisizioni (stop and search)



STUDI DI CASO E GIURISPRUDENZA COMPARATA

## **Corte Costituzionale slovena**

dichiarò incostituzionale la parte della norma della legge sulla pubblica sicurezza che consentiva agli ufficiali di polizia di effettuare i controlli identificativi delle persone considerate “sospette” anche per la sola ragione della loro apparenza esteriore

**[Corte Costituzionale della Repubblica di Slovenia, sentenza U-I-152/03, 30 marzo 2006]**

## Ethnic profiling e Identificazioni e perquisizioni (stop and search)



### STUDI DI CASO E GIURISPRUDENZA COMPARATA

#### **Corte Costituzionale austriaca**

La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso di una cittadina austriaca di colore, nata in Ghana, la quale denunciò come forma di discriminazione razziale il fatto di aver subito da parte di diversi ufficiali di polizia due controlli del proprio bagaglio a mano durante un viaggio in treno, con ulteriore sottoposizione ad un controllo personale ai raggi X. La Corte Costituzionale austriaca concluse che, sulla base delle evidenze disponibili, gli ufficiali di polizia avevano effettuato i controlli sulla cittadina austriaca unicamente in ragione del suo colore della pelle, con ciò sostanziando il reato di discriminazione razziale.

[No. B1128/02, del 9 ottobre 2003]

## Strumenti normativi contro l'ethnic-profiling'/ITALIA



- Art. 43 del T.U. immigrazione (D.lgs.vo n. 286/98) che impone un divieto generale di non-discriminazione, anche ai pubblici ufficiali, inclusi dunque gli agenti di polizia, come si evince in particolare dalla lettura del comma 2 : *“In ogni caso compie un atto di discriminazione: a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell’esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnica o nazionalità, lo discriminino ingiustamente”*

## Ethnic profiling e Identificazioni e perquisizioni (stop and search)



### IN ITALIA

Art. 4 L. 22.05.1975, n. 152:

“In casi eccezionali di necessità ed urgenza, che non consentono il tempestivo provvedimento dell’autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica possono procedere, oltre all’identificazione, all’immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l’eventuale possesso di armi, esplosivi, strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili”



## Ethnic-profiling e quadro normativo nazionale



L'art. 4 Testo unico di Pubblica Sicurezza prevede: “L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone **pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità** siano sottoposti a rilievi segnaletici” (art. 4 RD 18.06.31 n. 773).

## Ethnic-profiling e quadro normativo nazionale/ identificazione e sottoposizione a rilievi biometrici



- Il D.P.C.M. di emergenza dd. 21 maggio 2008 in materia di insediamenti di comunità nomadi nei territori della Campania, del Lazio e della Lombardia, con la previsione dell'identificazione ed il censimento delle persone, anche minori d'età, e dei nuclei familiari presenti nei 'campi nomadi', attraverso rilievi segnaletici.

TAR Lazio, sentenza n. 6352 dd. 1 luglio 2009  
illegittimità della previsione in quanto in contrasto  
con le norme in materia di libertà personale, di cui  
all'art 4 del T.U.L.P.S. n. 773/1931; Consiglio di  
Stato, sentenza n. 6050 dd. 16.11.2011.

## Circolare INPS n. 27 dd. 25.02.2009: Un caso di ethnic profiling ?



- La circolare INPS n. 27 dd. 25.02.2009 inserisce le “aziende etniche”, definite quali quelle “realità economiche gestite da minoranze etniche o organizzate con l’impiego di lavoratori appartenenti alle citate minoranze”, tra le principali aree di interesse sui cui avviare nel corso del 2009 gli interventi ispettivi per l’accertamento dell’evasione di obblighi contributivi.

## Circolare INPS n. 27 dd. 25.02.2009: Un caso di ethnic profiling ?



- Giustificazione INPS:

Secondo la circolare, dette aziende operano spesso “al di fuori di qualunque regolamentazione di carattere lavorativo, previdenziale e fiscale e ...realizzano non di rado vere e proprie forme di sfruttamento della manodopera impiegata”. Ugualmente, la circolare sostiene che “l’evoluzione multi-etnica che la nostra società ha assunto negli ultimi anni ha profondamente modificato il tessuto produttivo di molte realtà locali ed ha influito sulla caratterizzazione del sommerso, tenuto conto che molte comunità sono state capaci di sviluppare un’attività produttiva estremamente competitiva e non di rado totalmente sommersa”.



# Casi di 'ethnic-profiling'

- Norma contenuta nella legge in materia di iscrizione anagrafica introdotta da uno dei c.d. “decreti sicurezza” (art. 1 c. 18 legge n. 94/2009), che ha previsto la facoltà per i Comuni di procedere a verifiche e controlli sulle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in sede di richiesta di iscrizione o di variazione anagrafica→controlli ‘discriminatori’ rivolti esclusivamente a cittadini e nuclei familiari stranieri.

[Tribunale di Vicenza, ordinanza n. 1684/2011 dd. 31.05.2011](#) poi confermata in sede di reclamo da [Tribunale di Vicenza, ordinanza n. 87/2012 dd. 12.01.2012, causa ASGI e altri c. Comune di Montecchio Maggiore](#) (Vicenza)

- La circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, n. 1/2013 dd. 14.01.2013
- Il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 3479/12 dd. 06.08.2012 (adunanza dd. 13 giugno 2012)

# RACCOMANDAZIONE ECRI N. 11 CONTRASTARE IL RAZZISMO E LA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE NELLE ATTIVITA' DI POLIZIA. LE VENTI RACCOMANDAZIONI DEL CONSIGLIO D'EUROPA



## Riguardo alla “categorizzazione etnica” (“ethnic profiling”):

- Di definire e proibire espressamente per legge la “categorizzazione etnica” (“*ethnic profiling*”);

Ai fini della presente raccomandazione, si intende per categorizzazione etnica:

“L’utilizzo da parte della polizia, senza giustificazione obiettiva e ragionevole, di aspetti quali la razza, il colore, la lingua, la religione, la nazionalità o l’origine nazionale o etnica, nelle attività di controllo, di sorveglianza e di investigazione”;

2. Di compiere delle ricerche sulla categorizzazione etnica e di assicurare un monitoraggio delle attività di polizia al fine di identificare eventuali pratiche di categorizzazione etnica, ivi compreso raccogliendo dei dati statistici classificati sulla base dell’origine nazionale o etnica, della lingua, della religione o della nazionalità riguardanti le rispettive attività della polizia;
3. L’introduzione di uno standard di ragionevole sospetto, in base al quale i poteri legati alle attività di controllo, di sorveglianza e di investigazione, potranno essere esercitati soltanto sulla base di un sospetto fondato su criteri obiettivi;
4. Di sensibilizzare la polizia sulla questione della categorizzazione etnica e sull’utilizzo del criterio del ragionevole sospetto;

**RACCOMANDAZIONE ECRI N. 11  
CONTRASTARE IL RAZZISMO E LA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE NELLE  
ATTIVITA' DI POLIZIA.  
LE VENTI RACCOMANDAZIONI DEL CONSIGLIO D'EUROPA**



- II) **Concernente tutte le forme di discriminazione razziale e gli abusi a motivazione razzista da parte della polizia.**
5. Di assicurare che l'ambito di applicazione della legislazione vietante la discriminazione razziale diretta ed indiretta includa le attività della polizia;
  6. Di addestrare la polizia al rispetto dei diritti dell'uomo, incluso il diritto di essere protetti contro il razzismo e la discriminazione razziale, così come alle disposizioni giuridiche in vigore contro il razzismo e la discriminazione razziale;
  7. Di prendere delle misure volte a rendere la polizia cosciente del fatto che gli atti di discriminazione razziale e gli abusi a sfondo razzista da parte di ufficiali di polizia non sono tollerati;
  8. Di prevedere la messa in atto di un meccanismo di supporto e di consulenza alle vittime di discriminazione razziale e di abusi a sfondo razzista commessi da ufficiali di polizia;
  9. Di garantire l'avvio di inchieste effettive su denunce di discriminazioni razziale e abusi a sfondo razzista commessi da ufficiali di polizia e, nel caso in questione, di vigilare affinché gli autori di tali atti vengano puniti in maniera appropriata;
  10. Di prevedere un organo indipendente dalla polizia e dai Pubblici Ministeri, incaricato di indagare sulle denunce di discriminazione razziale e di abusi a sfondo razzista commessi dalla polizia;

**RACCOMANDAZIONE ECRI N. 11  
CONTRASTARE IL RAZZISMO E LA DISCRIMINAZIONE  
RAZZIALE NELLE ATTIVITA' DI POLIZIA.  
LE VENTI RACCOMANDAZIONI DEL CONSIGLIO D'EUROPA**



- III) Riguardante il ruolo della polizia nella lotta contro i reati razzisti e a seguito di incidenti razzisti**
11. Di assicurare che la polizia conduca delle investigazioni approfondite sui reati razzisti, prendendo in particolare pienamente in considerazione l'eventuale motivazione razzista dei reati comuni;
  12. Di mettere in atto e di gestire un sistema di rilevamento e di monitoraggio degli incidenti a sfondo razzista e di monitorare la frequenza con la quale tali incidenti sono trasmessi ai Pubblici Ministeri e sono qualificati come reati a sfondo razzista;
  13. Di incoraggiare le vittime e i testimoni di incidenti a sfondo razzista a segnalare e denunciare tali incidenti;
  14. A tale scopo, di adottare una definizione ampia di incidente a sfondo razzista;
  15. Ai fini di questa Raccomandazione, si intende per incidente a sfondo razzista:  
“ogni incidente che viene percepito come motivato da ragioni razziste dalla vittima o da altra persona”.




**RACCOMANDAZIONE ECRI N. 11  
CONTRASTARE IL RAZZISMO E LA DISCRIMINAZIONE  
RAZZIALE NELLE ATTIVITA' DI POLIZIA.  
LE VENTI RACCOMANDAZIONI DEL CONSIGLIO D'EUROPA**



**IV. Riguardante le relazioni tra la polizia e gli appartenenti ai gruppi minoritari**


15. Di prevedere nella legislazione l'obbligo per la polizia di promuovere l'eguaglianza e di prevenire la discriminazione razziale nell'esercizio delle proprie funzioni;
16. Di addestrare la polizia a lavorare nel contesto di una società plurale;
17. Di reclutare in seno alla polizia appartenenti ai gruppi minoritari sottorappresentati e di assicurare che essi beneficino del principio di eguaglianza di opportunità nell'evoluzione delle loro carriere professionali;
18. Di costituire un contesto di riferimento che permetta il dialogo e la cooperazione tra la polizia e gli appartenenti ai gruppi minoritari;
19. Di prevedere, nella misura del possibile, l'accesso ad un servizio professionale di interpretariato per coloro che, non comprendendo la lingua ufficiale, vengano in contatto con l'autorità di polizia;
20. Di assicurare che la polizia comunichi con i media ed il pubblico in generale, in maniera tale da non rafforzare l'ostilità o i pregiudizi nei confronti degli appartenenti ai gruppi minoritari.

# Cosa fare per prevenire e ridurre il fenomeno dell'ethnic-profiling?



- Misure legali
  - Rafforzare il quadro normativo in senso antidiscriminatorio (legislazione sull'immigrazione, norme in materia di controlli e procedure di identificazione,...)
  - Circolari e linee guida interne all'amministrazione di polizia
- Misure di management
  - Istituzione di organismi indipendenti di indagine su violazione di diritti umani commessi dalle forze di polizia
  - Formazione degli operatori di polizia
  - Monitoraggio e raccolta di dati statistici sull'incidenza dell'ethnic profiling' nell'attività di polizia

# Cosa fare per prevenire e ridurre il fenomeno dell'ethnic-profiling?



- Per saperne di più:

*Reducing Ethnic Profiling in the European Union: A Handbook of Good Practices*, Open Society Foundations, 2012.